



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 settembre 2011, n. 238

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica pari a 993,6 kW sito nel Comune di Terlizzi (Ba), sulla strada vicinale Vecchia San Marco. Società Solar San Marco Srl, con sede legale in Via P. Ravanas 2- 70037 Ruvo di Puglia (BA) - P. IVA IT07135230725

Il giorno 6 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Guastamacchia SpA, avente sede legale in Ruvo di Puglia (BA) alla Via P.Ravanas n.2 Z.I., con nota acquisita al prot. n. 159_6685 del 29.04.2010, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica pari a 993,6 kW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Terlizzi (Ba), sulla strada vicinale Vecchia San Marco;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza pari a 993,6 kW da realizzarsi nel Comune di Terlizzi (Ba), sulla strada vicinale Vecchia San Marco, non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 13/2010;

la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.858739 del 24.11.2009 (codice rintracciabilità T0033639) prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite la realizzazione di una cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "FERRAMENTA PUGLIESE";

la Società Guastamacchia SpA ha accettato incondizionatamente la STMG proposta da ENEL in data 16.12.2009;

Enel Spa ha approvato e validato in data 20.03.2010 (codice di rintracciabilità T0033639) il piano tecnico che prevede la connessione in modalità entra-esce alla linea esistente DP6004040 "Ferramenta Pugliese" presso la cabina ENEL n.202944.

La connessione sarà realizzata tramite linea interrata in media tensione da realizzarsi lungo il tracciato della strada vicinale asfaltata via Vecchia San Marco e, per un brevissimo tratto, lungo la complanare lato mare della SP 231.

La linea in cavo sarà del tipo ARE4H1RX in alluminio di sezione 3x1x185 mmq;

la Società Guastamacchia SpA con nota acquisita prot. n. 159_10300 del 01.07.2010, inviava alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, documentazione volontaria integrativa e in parte sostitutiva di quella precedentemente depositata;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 10909 del 12.07.2010, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società Guastamacchia SpA, con nota acquisita in data 04.08.2010, trasmetteva, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento comprensivo delle prescrizioni dettate da Enel Spa relativamente al nuovo punto di connessione;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12289 del 09.08.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 28 settembre 2010- ore 10.00;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7610 del 14.09.2010, esprime nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
 - nel caso di attraversamenti di zone soggette a tutela e /o intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33 art. 120;
 - in fase di realizzazione dell'opera, la Società è tenuta al rispetto dei limiti di sicurezza da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt20 come previsto dal D.P.R. 9/4/1959 n.128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 20472 del 22.09.2010, dichiara che la zona oggetto di intervento non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23;
- Acquedotto Pugliese, prot. n. 109207 del 06.09.2010, esprime parere favorevole in considerazione della circostanza per cui non risulta alcuna interferenza tra il percorso del cavidotto a servizio dell'impianto con le condotte idriche principali gestite da AQP;
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, modulo-parere del 07.09.2010, esprime parere favorevole in quanto l'opera in progetto non interferisce con le opere realizzate e gestite dallo stesso Ente;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 21704 del 18.08.2010 evidenzia che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 5123 del 10.09.2010, dichiara che la Giunta Regionale con Deliberazione n.1152 del 11.05.2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Terlizzi il quale risulta pertanto da tale data subdelegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;
- Comando in Capo- Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e Canale Otranto, prot. n. 39467 del 02.09.2010, dichiara che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e opere connesse;
- Comune di Terlizzi - Settore Servizi Tecnici, prot. n. 26672 del 23.09.2010, considerato che l'impianto è compatibile dal punto di vista urbanistico, paesaggistico, ambientale, suscettibile di positive ricadute in ambito occupazionale e energetico, caratterizzato da non rilevanti incidenze in ambito agronomico - geologico - idrologico - atmosferico, conforme alla normativa vigente, esprime, in forze del decreto sindacale di conferimento dirigenziale n.20/2010, parere favorevole;
- Snam Rete Gas, nota prot. n. 068/fm del 28.2.2010, rilascia nulla osta a condizione che:
 - qualsiasi nuova costruzione, ivi comprese opere accessorie, quali, pozzetti, cabine di trasformazione ecc, dovrà rispettare una istanza minima di sicurezza di 11 m dall'asse del metanodotto denominato Spina di Corato DN 150 (6") esercito ad una pressione di 64 bar e una distanza di 13,50 m dall'asse del metanodotto denominato Allacciamento Mastik DN 100 (4") esercito ad una pressione di 64 bar e dovrà essere mantenuta la superficie asservita a terreno agrario;
 - in corrispondenza dell'attraversamento tra il cavidotto elettrico MT da 20 kV e il metanodotto Snam Spina di Corato DN 150 (6"), i cavi di potenza non dovranno essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto) o comunque non meno del doppio della profondità di posa del metanodotto e che la distanza minima tra cavi e metanodotto non deve essere inferiore a 0,5 m;
 - la rete di terra dei cavidotti, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con il metanodotto Snam deve essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);
 - in nessun modo dovrà essere alterata la profondità di posa del metanodotto rispetto alle condizioni rilevate e verbalizzate nel corso del picchettamento effettuato congiuntamente in data 01/02/2010;
 - nel corso dei lavori nessun transito di mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia asservita larga 11,00 metri per parte rispetto all'asse del metanodotto;

- resta inteso che, qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società, dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti metanodotti;

- Asl Bari, modulo parere del 24.09.2010, esprime parere favorevole;
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, modulo parere prot. 159_15058 del 21.10.2010, dichiara che l'intervento ricade in un'area di tutela quali-quantitativa (acquifero carsico della Murgia). In aree di tutela quali-quantitativa, il PTA ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e consentire un consumo idrico sostenibile. Relativamente al prelievo di acque da falde, si rammentano:
 - L'installazione di limitatori e misuratori di portata, in sede di rilascio di nuove concessioni
 - In sede di rilascio di autorizzazione alla ricerca, la verifica della quota di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare
 - In sede di rilascio o rinnovo di concessione, la verifica che la portata massima emungibile non sia tale da determinare una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60% del valore dello stesso carico (...).

Pertanto, dette tali prescrizioni, rilascia nulla osta.

- Aeronautica Militare - C.I.G.A., prot. n. 6081 del 23.08.2010, comunica che le infrastrutture prospettate nella documentazione, in ragione della loro collocazione e relativa altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
- ENAV, prot. n. A10-081 del 09.09.2010, dichiara che le opere, data la loro collocazione ed altezza, non comportano implicazioni per quanto di competenza;
- Enac, prot. n. 103009 del 06.09.2010, dichiara che:
 - l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l' A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni; pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per le Comunicazioni, prot. n. 12529 del 21.09.2010, rilascia nulla osta provvisorio limitatamente a quelle parti che interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 15974 del 20.09.2010, concede il proprio nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 48344 del 13.09.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- Ministero della Difesa- Direzione Generali dei Lavori e del Demanio, prot. n. 416577/262 del 23.09.2010, rilascia nulla osta all'installazione dell'impianto fotovoltaico a condizione che la società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura. Considerando inoltre che la zona interessata all'opera in argomento non risulta oggetto di bonifica sistematica da ordigni bellici, dichiara che il proprio nulla osta è condizionato all'effettuazione dei necessari interventi sull'area in questione, da parte della ditta appaltatrice dei lavori, che è invitata a assumere immediati contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli;
- Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, prot. n. 7740 del 27.08.2010, dichiara che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- Provincia di Bari- Servizio Finanziario e Tributi, prot. n. 5764 del 21.09.2010, rilascia nulla osta. Precisa inoltre che, in merito all'attraversamento della SP 231 Km 18+800, ha rilasciato la concessione provvisoria per l'esecuzione dei lavori a cui farà seguito l'invio della concessione per l'occupazione definitiva del demanio provinciale;
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, prot. n. 2616 del 15.09.2010, esprime parere favorevole

di compatibilità ambientale;

- Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 86870 del 22.09.2010, fa presente che la proposta progettuale non rientra nella sfera di competenza dell'Ufficio. Pertanto, l'Ufficio ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere;

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici, nota prot. n. 84352 del 25.09.2010, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto. Comunica inoltre che:

- nel caso l'intervento proposto dovesse costituire variante agli strumenti urbanistici comunali, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'art.89 del D.P.R. n.380/01;

- nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 artt.93,96,97,98;

- Autorità di Bacino, prot. n. 12100 del 27.09.2010, comunica che dal confronto con gli elaborati del P.A.I. vigente non risultano sovrapposizioni tra gli interventi previsti nel progetto con le aree sottoposte a tutela;

- Arpa Puglia - Dap di Bari, nota prot. n. 50106 del 21.10.2010, dichiara che le scelte tecnologiche risultano compatibili con gli obiettivi di minor impatto perseguibile in relazione alle esigenze di tutela del territorio. In considerazione del negativo impatto sulla flora che verrebbe determinato dallo svellimento di circa 200 alberi di ulivo presenti in sito, si ritiene essenziale conoscere il parere del Servizio Agricoltura della Regione Puglia in merito alla opportunità di espianto di dette piante di ulivo e sui criteri del loro reimpianto nella aree indicate dal proponente.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n.17650 del 02.12.2010, dichiara che:

- considerato che la zona interessata dai lavori in progetto non è sottoposta a vincolo;

- considerato che nella carta archeologica del rischio presentata dalla Società richiedente è segnalata, lungo il percorso del previsto cavidotto a circa m 110 dal luogo in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico, un'area caratterizzata dalla presenza in superficie di frammenti ceramici e laterizi di età classica;

ritiene indispensabile che nella suddetta area i lavori di scavo per la posa in opera del cavidotto vengano effettuati, con oneri a carico della committenza, alla presenza continuativa di un archeologo di adeguata formazione e comprovata esperienza, il cui curriculum andrà sottoposto al vaglio della Scrivente.

Si precisa che i lavori di scavo dovranno essere effettuati con mezzi meccanici di limitata potenza, che operino secondo le modalità indicate dall'archeologo. Nel caso si individuino resti archeologici, i lavori di scavo andranno sospesi e si dovrà procedere all'effettuazione di indagini archeologiche stratigrafiche da eseguire, con oneri a carico della committenza, da parte di manodopera specializzata (in possesso della categoria SOA OS25), sotto la guida dell'archeologo. L'archeologo dovrà redigere, secondo le indicazioni fornite dalla direzione scientifica degli interventi, la necessaria documentazione topografica, grafica, fotografica e schedografica.

- Regione Puglia - Servizio Agricoltura, nota prot. n. 24067 del 22.03.2011, esprime parere favorevole allo spostamento di n.102 alberi di ulivo nella zone individuata nella planimetria.

A tal proposito, si evidenzia quanto segue:

CONSIDERATO CHE:

- l'Ufficio Arpa Dap di Bari nella nota prot. n. 50106 del 21.10.2010 evidenziava lo svellimento di circa 200 alberi di ulivo;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, in riferimento alla nota dell' Ufficio Provinciale Agricoltura prot. 86870 del 22.09.2010 in cui il medesimo Ufficio Agricoltura dichiarava di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere, con nota prot. A00159_ 17533 del 17.12.2010 invitava l'Ufficio Provinciale Agricoltura a trasmettere un parere definitivo al fine della chiusura del procedimento;

VISTO CHE:

- l'Ufficio Provinciale Agricoltura, con nota prot. n. 123199 del 21.12.2010, evidenziava al Fg. 35 particelle 268-270 la presenza di diverse piante di olivo con caratteristiche di monumentalità;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 17690 del 23.12.2010, invitava la Società Guastamacchia a richiedere all'Ufficio Provinciale Agricoltura un sopralluogo congiunto sui siti di interesse dell'impianto;
- l'Ufficio Provinciale Agricoltura, con nota prot. n. 5620 del 25.01.2011, dichiarava di ritenere superata la richiesta dell'Ufficio Energia relativamente al sopralluogo congiunto in quanto l'area, oggetto di richiesta, è dichiarata non idonea alla realizzazione di impianti F.E.R.;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. A00159_2160 del 18.02.2011, comunicava che l'intervento non rientrava nel campo di applicazione del Regolamento n.24 del 30.12.2010 poiché il procedimento autorizzativo era in fase conclusiva e con tutti i pareri pervenuti in data antecedente al 31.12.2010;
- la Società Guastamacchia, con nota prot. A00159_4028 del 30.03.2011, depositava alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo il deposito della nuova planimetria catastale con l'evidenza delle piante di ulivo oggetto di svellimento e reimpianto;
- l'Ufficio Provinciale Agricoltura, con nota finale prot. n.24067 del 22.03.2011, dichiarava che, a seguito della documentazione depositata dalla Società Guastamacchia, le piante di olivo da estirpare sono diventate n.102 da n.165, le n.3 piante di olivo con caratteristiche di monumentalità (id. A94-A102-A103) non saranno spostate e pertanto esprimeva parere favorevole;

CONSIDERATO CHE:

- con la nota sopra citata prot. n. 24067 del 22.03.2011, l'Ufficio Provinciale Agricoltura ha confermato che il progetto della Società Guastamacchia è conforme alle prescrizioni dell'art. 15 della L.R. n. 14/2007;

VISTO altresì CHE:

- la Conferenza di Direzione, con nota prot. n. A002_514 del 05.07.2011, ha definito gli indirizzi applicativi per le disposizioni transitorie del Regolamento n.24 del 30.12.2010 e della DGR n. 3029 del 30.12.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione-Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. A00159_8999 del 12.07.2011, ha chiesto all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari di chiarire se l'ultimo parere espresso dallo stesso in data 22.03.2011 con nota prot. n.24067, fosse da intendersi, in riferimento alla normativa ovvero a strumenti di pianificazione, un parere ambientale prescritto;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, con nota prot. n. A001_1825 del 18.07.2011, ha evidenziato che "il parere del Servizio Agricoltura ha assunto carattere obbligatorio e prescrittivo con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 24/2010" e che "sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 24/2010 non vi era alcuna norma legislativa o regolamentare che prescrivesse l'acquisizione del parere dal Servizio Agricoltura";
pertanto, risulta acquisito il parere finale favorevole dell'Ufficio Provinciale Agricoltura in conformità a quanto richiesto da ARPA-DAP di Bari e il suddetto parere non rientra tra quelli ambientali prescritti.

Rilevato che:

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 del 30.03.2011 n. 4056 comunicava di aver formalmente chiuso il

procedimento positivamente. Inoltre in data 21 aprile 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Guastamacchia SpA ed il Comune di Terlizzi, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla D.G.R. n.35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n.3029 del 30.12.2010 essendo tutti i pareri ambientali prescritti pervenuti entro il 31.12.2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:

„ di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza pari a 993,6 kW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Terlizzi (BA) sulla strada vicinale Vecchia San Marco;

„ connessione in modalità entra-esce alla linea esistente DP6004040 "Ferramenta Pugliese" presso la cabina ENEL n.202944.

La connessione sarà realizzata tramite linea interrata in media tensione da realizzarsi lungo il tracciato della strada vicinale asfaltata via Vecchia San Marco e, per un brevissimo tratto, lungo la complanare lato mare della SP 231.

La linea in cavo sarà del tipo ARE4H1RX in alluminio di sezione 3x1x185 mmq;

- la Società Guastamacchia, con nota acquisita prot. n. A00159 n. 5038 del 14.04.2011, depositava alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo il contratto di locazione e di costituzione di servitù e del diritto di superficie regolarmente registrato a Bari il 12.04.2011 n. 11755/1T e trascritto a Trani il 12.04.2011, nonchè voltura di tutti i provvedimenti amministrativi già emanati e da emanarsi con tutti gli interenti doveri e obblighi da essa derivanti in favore della Società Solar San Marco Srl - P.IVA 07135230725, società unipersonale della quale la Società Guastamacchia SpA è unico socio. A tal proposito, la Società Guastamacchia chiedeva alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo che l'autorizzazione Unica per l'impianto in oggetto fosse rilasciata in nome e in favore della costituita Società Solar San Marco Srl;

- la Società Solar San Marco Srl ha depositato, con nota acquisita al prot. n. A00159 n.5039 del 14.04.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

- in data 21.04.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Solar San Marco Srl ed il Comune di Terlizzi l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 05 maggio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12775 e della Convenzione al repertorio n. 12776;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 238 del 6 settembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione

Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 993,6 kW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Terlizzi (Ba) sulla strada vicinale Vecchia San Marco.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Solar San Marco Srl con sede legale in Ruvo di Puglia (Ba) alla via Pietro Ravanans n. 2, Partita IVA IT07135230725 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio:

„ di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza pari a 993,6 kW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Terlizzi (BA) sulla strada vicinale Vecchia San Marco;

„ connessione in modalità entra-esce alla linea esistente DP6004040 “Ferramenta Pugliese” presso la

cabina ENEL n.202944.

La connessione sarà realizzata tramite linea interrata in media tensione da realizzarsi lungo il tracciato della strada vicinale asfaltata via Vecchia San Marco e, per un brevissimo tratto, lungo la complanare lato mare della SP 231.

La linea in cavo sarà del tipo ARE4H1RX in alluminio di sezione 3x1x185 mmq;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Solar San Marco Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del

Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Terlizzi (Ba).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 17 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
